

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Nuovo tracciato corrispettivi telematici](#)
- ♦ [Check list Modello 730/Redditi PF 2021](#)
- ♦ [Sospensione degli ammortamenti per il 2020](#)
- ♦ [Nuove regole per classificare i debitori in "default"](#)
- ♦ [Servizi online dell'Agenzia delle Entrate](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 5

Pag. 7

Pag. 8



♦ [Principali adempimenti mese di aprile 2021](#)

Pag. 9



## [In evidenza](#)

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER COSTI PLURIENNALI

- La sentenza 25.03.2021 n. 8500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che per i componenti di reddito pluriennali (ammortamenti, plusvalenze rateizzate o crediti riportati) vige il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. In termini pratici questo significa che occorrerà conservare la documentazione giustificativa fino al termine del periodo di accertamento dell'ultima quota dedotta (per gli ammortamenti) o tassata (per le plusvalenze). Si deve, quindi, porre particolare attenzione a disfarsi dei documenti aziendali dopo il periodo di prescrizione ordinaria decennale, in quanto l'obbligo, in presenza di costi pluriennali, può durare anche 40 anni (per gli immobili soggetti ad ammortamento 3%, considerando il periodo di decadenza dall'accertamento per l'ultima quota stanziata).
- Pertanto, la decadenza del potere di accertamento deve essere verificata in relazione al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, a nulla rilevando che il termine per la rettifica della originaria (prima) dichiarazione (del periodo d'imposta in cui quella voce è maturata o iscritta per la prima volta a bilancio) sia già trascorso.



## **Nuovo tracciato corrispettivi telematici**

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, l'Agenzia delle Entrate ha modificato dal 1.01.2021 al 1.04.2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono inoltre posticipati al 31.03.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

<b>CERTIFICAZIONE FISCALE</b>	<b>Modalità di assolvimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (art. 12, c. 1 L. 413/1991, n. 413 e D.P.R. 696/1996) e la registrazione dei corrispettivi.</li> <li>Resta comunque <b>fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.</b></li> </ul>
	<b>Documento commerciale</b>	<p>I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato - Layout documento commerciale".</p> <p>Nel caso in cui il documento commerciale sia utilizzato dal destinatario a fini e con efficacia anche in parte fiscale, il registratore telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato telematico".</p>
<b>TRACCIATO TELEMATICO</b>	<b>Fino al 31.03.2021</b>	Facoltà di utilizzo "Tipi dati per i corrispettivi - versione 6.0".
	<b>Dal 1.04.2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo esclusivo "<a href="#">Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020</a>". Entro tale data è necessario provvedere all'adeguamento dei registratori telematici, che devono essere in grado di generare i dati secondo le nuove specifiche tecniche.</li> <li>Termine entro cui i produttori possono dichiarare la <b>conformità alle specifiche tecniche</b> di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>L'aggiornamento del tracciato comporta anche una modifica del layout del documento commerciale per alcune operazioni che richiedono configurazioni specifiche.</p>

**Tavola**

**Novità nel nuovo tracciato telematico**

Oggetto	Novità				
<b>Risparmio carta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sia per il "layout standard" sia per il "layout compatto":                             <ul style="list-style-type: none"> <li>non devono essere presenti righe vuote di spaziatura superiori a 1;</li> <li>non devono essere presenti campi relativi al resto e/o modalità di pagamento se il valore è pari a 0 (ZERO). (Il campo "Importo pagato", invece, deve sempre essere indicato)</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Arrotondamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>In caso di pagamento integralmente in contanti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'arrotondamento per difetto deve essere indicato come "Sconto a pagare" e deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: "Arro. DL N. 50/2017";</li> <li>l'arrotondamento per eccesso avviene mediante il pagamento contanti. È possibile specificare il quantitativo dell'arrotondamento tra le modalità di pagamento con la voce "Arro. DL N. 50/2017".</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Lunghezza delle righe</b>	Al fine di ridurre la lunghezza delle righe, è necessario abbreviare le voci complete sostituendole con lettere (per esempio per specificare le aliquote Iva, da indicare in una legenda).				
<b>Corrispettivi non riscossi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto ("ticket restaurant"), poiché il registratore telematico memorizza l'importo complessivo dell'ammontare totale imponibile da assoggettare a Iva:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati;</li> <li>al netto dei resi o annullati dei corrispettivi non riscossi per cessione di beni in sospeso non consegnati, dei corrispettivi non riscossi per prestazioni di servizi, dei corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura, dei corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo registratore, dei corrispettivi non riscossi in caso di "Distinta contabile riepilogativa Ssn", da indicare solo per i registratori configurati per il sistema Tessera sanitaria.</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Omaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'importo relativo a un omaggio concorre alla valorizzazione del totale complessivo del documento commerciale e il suo importo deve essere indicato come "Non riscosso".</li> <li>L'importo dell'omaggio deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: "Omaggio".</li> </ul>				
<b>Buoni prodotto multiuso o monouso</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">Monouso</td> <td>L'iva è da computare nello scontrino di acquisto del buono, mentre nello scontrino di utilizzo c'è solo un richiamo, in quanto sarà pari a zero.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">Multiuso</td> <td>Non essendo noto il valore dell'Iva, nello scontrino di acquisto appare solo il totale complessivo e nello scontrino di utilizzo del buono è evidenziata l'imposta oltre a uno sconto dell'importo totale del buono.</td> </tr> </table>	Monouso	L'iva è da computare nello scontrino di acquisto del buono, mentre nello scontrino di utilizzo c'è solo un richiamo, in quanto sarà pari a zero.	Multiuso	Non essendo noto il valore dell'Iva, nello scontrino di acquisto appare solo il totale complessivo e nello scontrino di utilizzo del buono è evidenziata l'imposta oltre a uno sconto dell'importo totale del buono.
Monouso	L'iva è da computare nello scontrino di acquisto del buono, mentre nello scontrino di utilizzo c'è solo un richiamo, in quanto sarà pari a zero.				
Multiuso	Non essendo noto il valore dell'Iva, nello scontrino di acquisto appare solo il totale complessivo e nello scontrino di utilizzo del buono è evidenziata l'imposta oltre a uno sconto dell'importo totale del buono.				
<b>Tipi dati documento commerciale ai fini lotteria</b>	L'importo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dal registratore telematico, comprendendo quindi anche i corrispettivi non riscossi e la quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (come ticket restaurant e buoni promozionali).				



[ESEMPI DI DOCUMENTO COMMERCIALE](#)



## **Check list Modello 730/Redditi PF 2021**

*Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2021 o il Modello Redditi PF 2021.*

Sig. \_\_\_\_\_

### **Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2020 – Mod. 730/Redditi PF 2021**

• <b>Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'IMU e relative schede di calcolo.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare</b> (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contratti di locazione</b> (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2019</b> (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) <b>o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2021</b> (dati per IMU 1° semestre 2021).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni redditi 2020</b> (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Redditi diversi</b> (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Redditi d'impresa o di lavoro autonomo</b> (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter</b> (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc.</b> (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). <b>Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie</b> (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese funebri.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese per rette di frequenza agli asili nido.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese per istruzione da scuole dell'infanzia a universitaria</b> (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc.</b> (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese sostenute nel 2020 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50%</b> (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); <b>acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%</b> ; <b>interventi di risparmio energetico con detrazione 50%-65%</b> ; <b>spese "bonus verde" con detrazione 50%</b> , <b>interventi di ristrutturazione "Superbonus" con detrazione 110%</b> , <b>interventi "Bonus facciate" con detrazione 90%</b> .	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No





## Sospensione degli ammortamenti per il 2020

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è **prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa** sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Irap.

DISCIPLINA TEMPORANEA	Soggetti	<p>Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che <b>redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile</b> e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.</p> <p>Possono, pertanto, beneficiare della disposizione non solo le imprese che redigono il <b>bilancio in forma ordinaria</b>, ma anche le imprese che redigono il <b>bilancio in forma abbreviata</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stante l'obbligo relativo alle indicazioni da fornire nella nota integrativa, sorge il dubbio sull'estensione della disciplina alle micro imprese di cui all'art. 2435-ter C.C., esonerate dalla redazione della stessa.</li> <li>• Tuttavia, in attesa di chiarimenti ufficiali, è possibile ipotizzare l'inclusione delle micro imprese, a condizione che le informazioni richieste siano fornite in calce allo stato patrimoniale.</li> </ul>
	Opzione	<p>È possibile, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare <b>fino al 100%</b> dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, <b>mantenendo il loro valore di iscrizione</b>, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p>
	Proroga	<p>Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia.</p>
	Periodo	<p>Esercizio <b>in corso alla data del 15.08.2020</b>.</p>
OBBLIGHI	Prolungamento del piano originario	<p>La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo <b>all'esercizio successivo</b> e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, <b>prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno</b>.</p>
	Riserva	<p>I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva <b>indisponibile</b> utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.</li> <li>• In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.</li> </ul>
	Nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nota integrativa deve dare conto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle ragioni della deroga;</li> <li>- dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile;</li> <li>- dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.</li> </ul> </li> </ul>



## Sospensione degli ammortamenti per il 2020 (segue)

<b>RIFLESSI FISCALI</b>	<b>Irrilevanza dell'imputazione al conto economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per i soggetti che si avvalgono dell'agevolazione, <b>la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico.</b></li> <li>Ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.</li> </ul>
	<b>Variazione in diminuzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere apportata una variazione in diminuzione, generando così un disallineamento tra valore civilistico e fiscale.</li> <li>È, pertanto, necessario lo stanziamento delle imposte differite da utilizzare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico, cui non corrisponderà un ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.</li> </ul>
	<b>Imposta differita</b>	L'importo delle imposte differite è calcolato in relazione all'intera quota di ammortamento 2020 non imputata a conto economico e deducibile, ovvero alla differenza deducibile tra la quota imputata a conto economico e quella che sarebbe stata imputata in assenza della disciplina agevolativa.

### Esempio n. 1

### Effetti della sospensione integrale degli ammortamenti nel 2020

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>(A) Costo storico (fiscale e civilistico)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
(B) Ammortamento fiscale (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(500)	-
(C) Fondo ammortamento (fiscale)	500	1.500	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)	(5.000)
<b>(D) Valore netto fiscale (A-C)</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	-	-
(E) Ammortamento civilistico (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)	(500)
(F) Fondo ammortamento civilistico	500	1.500	(2.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(500)
<b>(G) Valore netto civilistico (A-F)</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	-
(H) Differenza Ammortamento fiscale/contabile (B-E)	-	-	-	1.000	-	(500)	(500)
(I) Imposte differite = (H) x 27,9%	-	-	-	(279)	-	139,5	139,5
<b>(L) Effetto CE (H+I)</b>	-	-	-	<b>721</b>	-	<b>(360,5)</b>	<b>(360,5)</b>
<b>EFFETTI SP</b>							
(M) Differenza valore netto contabile/fiscale (G-D)	-	-	-	1.000	1.000	500	-
(N) Imposte differite	-	-	-	(279)	(279)	(139,5)	-
<b>Effetto complessivo SP (M+N)</b>	-	-	-	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>360,5</b>	-
<b>Riserva indisponibile</b>	-	-	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	-

### Esempio n. 2

### Effetti contabili della sospensione dell'ammortamento

<b>E 20</b>	<b>P B 2</b>	31.12.2020		a	Fondo imposte differite	279,00
		Imposte differite non rilevanti fiscalmente <i>Emessa fattura n. 164 Casa S.r.l.</i>				
<b>P A IX</b>	<b>P A VI</b>	30.04.2021		a	Riserva indisponibile	1.000,00
		Utile netto dell'esercizio <i>Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2020.</i>				



## Nuove regole per classificare i debitori in "default"

Dal 1.01.2021 banche e intermediari finanziari, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, sono tenuti ad applicare nuove regole per classificare i crediti deteriorati, quelli riguardanti i debitori inadempienti alle obbligazioni assunte verso la banca (in default). Regole più rigorose rispetto alle precedenti e che hanno creato un diffuso allarme, poiché si innestano nella fase di forte stress finanziario che sta attraversando l'economia del Paese a causa della chiusura o del parziale blocco di molte attività economiche.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

- per i privati e piccole medie imprese, superiore a € 100 e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario;
- per le imprese, superiore a € 500 e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario.

<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I debitori sono classificati in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (per le amministrazioni pubbliche 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;</li> <li>la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.</li> </ol> </li> </ul>
<b>CRITERI</b>	<p>Gli intermediari applicano la nuova disciplina avendo presente l'insieme delle esposizioni del debitore (c.d. approccio per debitore), e limitatamente alle esposizioni al dettaglio, clientela retail, possono considerare la singola transazione da cui origina l'esposizione (c.d. approccio per transazione). Tale ultima ipotesi potrebbe riguardare, per esempio, il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento.</p>
<b>ARRETRATI NEL PAGAMENTO DA OLTRE 90 GIORNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto attiene alla condizione a), il debito scaduto è considerato rilevante quando l'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>persone fisiche o PMI</b> (esposizioni al dettaglio/clientela retail), <b>soglia assoluta pari a € 100, soglia relativa 1%</b> del rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore;                 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">                     Gli intermediari che adottano l'approccio per transazione applicano le soglie assoluta e relativa a livello di singola transazione.                 </div> </li> <li>- <b>imprese</b> (esposizioni diverse da quelle al dettaglio), <b>soglia assoluta pari a € 500, soglia relativa 1%</b> del rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore.                 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">                     Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. I giorni di arretrato sono calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti.                 </div> </li> </ul> </li> </ul>
<b>IMPROBABILITÀ DI ESCUSSIONE</b>	<p>Questa condizione è già vigente e non cambia nulla rispetto al passato.</p>
<b>SUPERAMENTO DEI LIMITI</b>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Al superamento delle soglie, trascorsi i 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il debitore adempia alle sue obbligazioni, scattano le segnalazioni alle Centrali Rischi, della Banca d'Italia o altre in relazione all'importo del credito concesso, con la conseguenza che il debitore rientrerà nella categoria dei "cattivi pagatori".</p> </div> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Centrale Rischi della Banca d'Italia raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a € 30.000, soglia che scende a € 250 se il debitore è classificato "a sofferenza", categoria di anomalia dei finanziamenti storicamente adottata dalle banche e mantenuta anche con l'introduzione della nuova definizione di default armonizzata a livello europeo.</li> <li>Le altre banche dati creditizie sono gestite da soggetti privati e gli intermediari vi partecipano su base volontaria (i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) tra i quali CRIF Eurisc, Experian, CTC e Assilea). I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d'Italia.</li> </ul> </div> </div>
<b>USCITA DALLO STATO DI DEFAULT</b>	<p>Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in tale stato, arco temporale finalizzato a valutare comportamento e situazione finanziaria del medesimo debitore, trascorso il quale potrà essere riclassificato in stato di non default qualora la sua migliorata qualità creditizia sia effettiva e permanente.</p>
<b>PIÙ ESPOSIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secondo la regola generale, il default di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del debitore nei confronti della stessa banca/intermediario.</li> <li>Tuttavia, nel caso delle PMI con esposizioni complessive inferiori a € 1.000.000, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.</li> </ul> <p>Il debitore potrà essere classificato in default anche nel caso in cui disponga di linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili) presso la stessa banca e che potrebbero compensare gli inadempimenti in essere, il divieto di compensazione è assoluto.</p>
<b>EFFETTO CONTAGIO</b>	<p>In ordine al c.d. "effetto contagio", secondo le nuove regole le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, al fine di identificare i casi in cui il default di un debitore possa generare effetti negativi sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad esso connesso, con la conseguenza che anche quest'ultimo potrebbe considerarsi inadempiente.</p> <p>In tal senso, è bene prestare attenzione alle connessioni tra imprese, determinate da relazioni di controllo, collegamenti di diversa natura o legami di filiera.</p>



## Servizi online dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1.03.2021, per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare SPID, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. In linea con quanto previsto dal D.L. 76/2020, dal 1.03.2021 non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, ossia quelle proprie dell'Agenzia, e nei mesi successivi quelle già in uso saranno progressivamente dismesse. Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

CITTADINI	<p><b>Accesso ai servizi on line della P.A.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i siti della pubblica amministrazione devono essere accessibili tramite credenziali utilizzabili per qualsiasi ente.</li> <li>• Di conseguenza, le singole credenziali adottate in autonomia da ogni pubblica Amministrazione dovranno essere dismesse.</li> </ul> <p>Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione deve avvenire attraverso il <b>Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS.</b></p>
	<p><b>Accesso ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate</b></p>	<p><b>Dal 1.03.2021</b> l'Agenzia delle Entrate non rilascia più nuove credenziali Fisconline.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i cittadini che già utilizzano SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non si verifica nessun cambiamento.</li> <li>• I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline rilasciate in precedenza dall'Agenzia stessa, potranno continuare a utilizzarle <b>fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30.09.2021).</b></li> </ul> <p><b>Dal 1.10.2021</b> le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti, ossia <b>SPID, CIE, CNS.</b></p> <p><b>L'Agenzia delle Entrate invita gli utenti Fisconline a tenere aggiornati i propri recapiti nell'area autenticata, per poter ricevere tempestive comunicazioni da parte dell'Agenzia durante la fase transitoria.</b></p>
IMPRESE E PROFESSIONISTI	<p>Le imprese e i professionisti possono richiedere le credenziali <b>Entratel, Fisconline o Sister</b>, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate <b>anche dopo il 1.03.2021.</b></p>	<p><b>Tali credenziali saranno utilizzabili fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto</b> attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.</p>
INCARICO PRECEDENTE E ACCESSO CON CIE	<p>Anche scegliendo di autenticarsi con la CIE, se l'utente identificato è stato precedentemente incaricato da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale a operare per loro conto, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora l'utente identificato con CIE risulti già registrato ai servizi online delle Entrate, per esempio con un profilo da intermediario fiscale o da amministratore di condominio, o se ha sottoscritto una convenzione di servizio, potrà usare i servizi dedicati al proprio profilo (quali il cassetto fiscale delegato o i servizi catastali SISTER).</li> <li>• Gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno utilizzare la CIE per accedere anche a Equipro, la sezione del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dedicata ai professionisti per gestire le posizioni dei propri clienti.</li> </ul>

30 marzo 2021

**31**

**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di aprile 2021**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 1 aprile</b>	<b>Corrispettivi telematici</b>	<b>Nuovo tracciato</b> - Fino al 1.04.2021 sarà possibile adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 - giugno 2020).
<b>Sabato<sup>1</sup> 10 aprile</b>	<b>Contributo</b>	<b>Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso</b> - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.
	<b>Inps</b>	<b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2021.
	<b>5 per mille</b>	<b>Iscrizione</b> - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2021 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
<b>Mercoledì 14 aprile</b>	<b>Società di capitali e cooperative</b>	<b>Adempimento</b> - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2020 comprensivo delle allegte relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2021. Il D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha previsto che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del <b>bilancio 2020</b> sia convocata <b>entro 180 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.
<b>Giovedì 15 aprile</b>	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).	
<b>Venerdì 16 aprile</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	<b>Iva</b>	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2021.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
<b>Sospensione versamenti per Covid</b>	<b>Ripresa</b> - Versamento della 4ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).	
<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	



**Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 aprile (segue)	Inps	<p><b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Ripresa contributi sospesi</b> - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).</p>
	Ragionieri commercialisti Consulenti del lavoro	<p><b>Contributi</b> - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.</p> <p><b>Enpacl</b> - Termine di versamento della 1ª rata 2021 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.</p>
	Iva	<p><b>Operatori commerciali extracomunitari</b> - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.</p>
Martedì 20 aprile	Conai	<p><b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.</p>
	Iva	<p><b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle <b>cessioni</b> intracomunitarie del <b>trimestre</b> precedente.</p>
Domenica <sup>1</sup> 25 aprile	Iva	<p><b>Secondo acconto 2020</b> - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (<b>art. 98 D.L. 104/2020</b>).</p> <p>La medesima proroga si applica a prescindere dalla diminuzione di fatturato e corrispettivi, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche) (<b>art. 9-quinquies D.L. 137/2020</b>).</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 29.10.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021. Le disposizioni si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche); ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche).</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.04.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.04.2021 (<b>art. 13-quinquies L. 176/2020</b>).</p>
Venerdì 30 aprile	Imposte dirette	<p><b>Mod. 730</b> - A partire dal 30.04.2021 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. <b>Termine prorogato al 10.05.2021</b> (comunicato MEF 13.03.2021, n. 49).</p>



**Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Venerdì 30 aprile (segue)</b>	<b>Iva</b>	<b>Dichiarazione annuale</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2020.
		<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		<b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2021.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Annotazione fatture emesse</b> - Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
		<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		<b>Fattura elettronica</b> - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
	<b>Inps</b>	<b>Documenti informatici</b> - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Lavoro agile</b>	<b>Modalità semplificate</b> - Fino al 30.04.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).
	<b>Sorveglianza sanitaria eccezionale</b>	<b>Obbligo</b> - Fino al 30.04.2021 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).
	<b>Società di capitali e cooperative</b>	<b>Adempimento</b> - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. <b>Termine che slitta al 30.06.2021</b> (D.L. 183/2020).
<b>Revisori enti locali</b>	<b>Contributo annuo</b> - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.	
<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
<b>Enasarco Firr</b>	<b>Riepilogo</b> - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2020 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2020.	
<b>Strutture sanitarie private</b>	<b>Comunicazione dei compensi</b> - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2020.	
<b>Gestori di servizi di pubblica utilità</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2020.	
<b>Auto-transportatori</b>	<b>Accise</b> - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2021.	
<b>Patenti di guida</b>	<b>Rinnovo</b> - Le patenti di guida in scadenza dal 31.01.2020 possono essere rinnovate fino al 30.04.2021, salvo ulteriori proroghe (D.L. 18/2020).	
<b>5 per mille</b>	<b>Comunicazioni</b> - Eventuali errori di iscrizione negli elenchi del 5 per mille, per gli enti che hanno presentato istanza entro il 10.04, devono essere corretti entro il 30.04.	
<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	